



L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nel nostro ordinamento scolastico dall' art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, trova ampio riconoscimento e valorizzazione nei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati in data 15 marzo 2010.

Questa **metodologia didattica innovativa** risponde alla necessità di favorire e valorizzare un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro, avvicinando la formazione scolastica alle competenze richieste dal mercato del lavoro attuale e sperimentando processi di apprendimento attivi basati sia sul "sapere" che sul "saper fare". Per realizzare questo scopo viene offerta la possibilità a tutti gli studenti del secondo ciclo di *"svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, [...] sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro"*.

L'Istituto di istruzione superiore Bazoli-Polo ha deliberato di offrire questa **opportunità** a tutti gli studenti delle classi 3 e 4 dei corsi dell'Istituto tecnico e professionale e agli studenti delle classi 2-3-4 dei percorsi IFP; una scelta che comporta modalità organizzative e di gestione che debbono essere condivise con i genitori DEI NOSTRI STUDENTI.

L'opportunità offerta è così regolamentata:

REGOLAMENTO : ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Delibera Collegio Docenti 14 aprile 2015

Art.1-

Formazione sulla sicurezza: la formazione di base sulla sicurezza è obbligatoria e sarà organizzata con personale specializzato e svolta in ore aggiuntive pomeridiane a cui lo studente interessato all'alternanza deve partecipare con un contributo minimo, **previo assolvimento dell'onere del contributo volontario**.

Art.2-

Formazione specifica: viene richiesta dalle aziende del settore socio-sanitario e da alcune aziende degli altri corsi; è quindi obbligatoria per chi intende partecipare all'alternanza. La stessa sarà organizzata con personale specializzato e svolta in ore aggiuntive pomeridiane con un contributo minimo, per chi è in regola con il contributo ordinario.

Art.3-

Visita medica: non è dovuto il certificato medico a meno che le ditte non lo richiedano espressamente, in questo caso la presentazione del documento è a carico dello studente .

Art.4-

Ditta /azienda: la scuola si attiva per trovare, quando possibile, la ditta disponibile ad accogliere lo studente a Desenzano o nel paese di residenza, in subordine nel distretto. E' consentito alla famiglia di segnalare alla scuola una ditta od ente disponibile, **ma i successivi contatti per i riferimenti e le occorrenze del caso saranno a cura solo ed esclusivamente della scuola**.

Lo studente non può svolgere attività di alternanza presso enti/ditte dei quali il genitore risulti titolare o gestore.

Via Giotto, 55

25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179 C.F. 93015190171

E-mail: bsis003001@istruzione.it

PEC: bsis003001@pec.istruzione.it

sito web: www.bazolipolo.gov.it



Art.5-

Rendimento scolastico: la possibilità di accedere all'alternanza può essere concessa, con delibera del consiglio di classe, allo studente che, pur in presenza di un profitto carente, dimostri applicazione, interesse e serietà nella vita scolastica. Qualora il Consiglio, sulla base dello scrutinio intermedio, rilevi una situazione di profitto di grave difficoltà (presenza di gravi e/o diffuse insufficienze) che richiede prioritariamente la frequenza a scuola finalizzata al recupero, può con giudizio insindacabile escludere l'alunno dall'attività di alternanza e deliberarne l'obbligo di frequenza in un'altra classe (possibilmente parallela), seguendone orari e discipline. Della decisione del Consiglio, opportunamente verbalizzata, sarà immediatamente informata la famiglia a cura del coordinatore o di altro docente individuato dal Consiglio medesimo. L'attività di alternanza potrà essere in tal caso differita, previa verifica di concreta fattibilità, al periodo estivo.

Art.6-

Comportamento a scuola: per accedere all'alternanza si richiede obbligatoriamente un comportamento a scuola corretto e rispettoso delle persone e dell'ambiente. Il comportamento segnalato dai docenti come irrispettoso, maleducato e/o con presenza di note, richiami scritti, sospensioni PUO', a insindacabile giudizio del consiglio di classe, annullare o far recedere dallo svolgimento dell'alternanza. Lo studente frequenta le lezioni in una classe parallela/dello stesso corso seguendo l'orario e le materie della classe accogliente.

Art.7-

Comportamento durante l'alternanza: in caso di comportamento inadeguato e/o maleducato (es. assenze ripetute, mancata segnalazione di assenze alla ditta e alla scuola durante l'alternanza, rifiuto dell'alunno di effettuare l'alternanza organizzata dalla scuola ecc.) il consiglio di classe può allontanare lo studente dalla ditta. Le assenze verranno computate nel monte ore annuale, come da regolamento.

Art.8-

Assenze: il conteggio delle assenze effettuate a scuola è utile al fine della partecipazione all'alternanza. Studenti con un numero di assenze elevato POSSONO essere esclusi dall'alternanza. Il superamento della soglia delle 64 ore annuali (in proporzione nell'anno rispetto al periodo dell'alternanza) (art.7 regolamento interno assenze) determina la frequenza irregolare ed è considerato parametro utile per la decisione finale del consiglio di classe. Il consiglio di classe delibera motivando l'eventuale esclusione e verbalizza in modo insindacabile.

Alunni in mobilità studentesca o provenienti da altre scuole in corso di anno: il consiglio di classe può decidere di favorire l'inserimento / il reinserimento nella scuola da parte dello studente, favorendo il recupero dello stesso con la frequenza in una classe parallela, nel periodo in cui la classe di appartenenza sia in alternanza. L'alternanza potrà essere differita, previa verifica di concreta fattibilità, al periodo estivo.

Art.9-

Contributo volontario: l'alternanza è una opzione, un “extra” e un valore aggiunto rispetto alla scuola di base ed è deliberata dal collegio docenti dell'Istituto. La progettazione e l'effettuazione della stessa richiedono un impegno ulteriore che aggrava la funzione sia dei docenti che della segreteria. Si chiede pertanto che lo studente sia in regola con il contributo stabilito dalla scuola, su delibera del Consiglio di Istituto. Il mancato versamento garantisce la scuola e i servizi di base, la frequenza scolastica, NON i servizi opzionali, come l'alternanza, che sono a insindacabile delibera del consiglio di classe.

Via Giotto, 55

25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179 C.F. 93015190171

E-mail: bsis003001@istruzione.it

PEC: bsis003001@pec.istruzione.it

sito web: www.bazolipolo.gov.it



Art.10-

Volontà della famiglia: La famiglia deve comunicare alla scuola il mancato interesse verso l'alternanza all'atto dell'iscrizione alla classe prima o al massimo **ad inizio del terzo anno**. Si ricorda che per gli studenti iscritti ai corsi IFP l'alternanza è stabilita dalla Regione e propedeutica all'ammissione all'esame finale.

Art.11-

IMPORTANTE - Documenti: La presentazione in segreteria della documentazione e della modulistica di progetto debitamente compilata, utile ai fini dell'inizio dell'alternanza, DEVE essere presentata, **15 giorni prima dell'inizio della stessa, SENZA DEROGHE**, pena la mancata effettuazione dell'alternanza e l'assenza da scuola.

Art.12-

Alunni BES: per gli alunni BES certificati il progetto di alternanza deve essere personalizzato sulla base della diagnosi di cui **deve essere informata** anche la ditta per la tutela stessa dell'alunno. Nei casi in cui il consiglio di classe deliberi motivatamente che non è possibile effettuare l'alternanza o che la stessa sia effettuata con modalità e tempi diversi, l'alunno frequenta le lezioni in classe parallela o dello stesso corso. **Il progetto dell'alunno H sarà organizzato dal docente di sostegno, in accordo con il tutor di alternanza.**

ULTERIORE DOVEROSA PRECISAZIONE :

*l'alternanza per gli studenti del percorso tecnico o professionale statale NON è obbligatoria per legge dello Stato ma una **scelta didattica** del Collegio docenti dell'Istituto scrivente, pertanto la eventuale non partecipazione dello studente è ad insindacabile giudizio del consiglio di classe sulla base di criteri verbalizzati e motivati. In tal caso, la non partecipazione attiva all'alternanza NON pregiudica l'anno scolastico, lo studente frequenta comunque le lezioni in classe parallela/dello stesso corso.*

L'alternanza per il percorso IFP regionale è invece regolamentata dalla Regione Lombardia che definisce esattamente il numero minimo di ore previste per l'alternanza, finalizzate all'ammissione all'esame finale.

Francesca Subrizi
Dirigente Scolastico